



Procedura di segnalazione delle condotte illecite – whistleblowing policy

Livello Gerarchico:	LOCALE
Tipologia:	PROCEDURA
Titolo:	Procedura di segnalazione delle condotte illecite <i>whistleblowing policy</i>

ESTREMI DEL DOCUMENTO

Redazione	<i>Organismo di Vigilanza</i>
Verifica	<i>Organismo di Vigilanza</i>
Approvazione	<i>Consiglio di Amministrazione</i>
Data di approvazione ed emissione	<i>18/11/2023</i>
Aggiornamento	<i>v. 1.0</i>

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	4
1.1	OBIETTIVO	4
1.2	DEFINIZIONI	5
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	8
2.1	RUOLI E RESPONSABILITÀ	8
3	ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO	8
4	PROFILI GENERALI DELLA SEGNALAZIONE	9
4.1	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	9
4.2	PERSONA SEGNALANTE	9
4.3	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	10
5	MODALITÀ DI SEGNALAZIONE	12
5.1	SEGNALAZIONE INTERNA	12
5.2	SEGNALAZIONE ESTERNA	13
5.3	DIVULGAZIONE PUBBLICA	13
6	PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	14
6.1	RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE DELLA PROCEDIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE	14
6.2	ISTRUTTORIA	15
6.3	COMUNICAZIONE CON LA PERSONA SEGNALANTE	17
6.4	DECISIONI	17
7	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI	18
8	DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE O DISCRIMINAZIONE	19
9	RISERVATEZZA	19
10	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
10.1	DATI PERSONALI	20
10.2	CONSERVAZIONE DEI DATI	21
10.3	DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE	22
10.4	PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEI FACILITATORI E DEI SOGGETTI IN CONTATTO CON LA PERSONA SEGNALANTE	23
11	REPORTING	23
12	CONTATTI	23

1 INTRODUZIONE

1.1 OBIETTIVO

MIDAS ITALIA S.p.A. (la “**Società**”) si impegna costantemente a condurre la propria attività con onestà, integrità e in conformità alle leggi vigenti e alle norme aziendali.

Questo impegno è testimoniato dai valori richiamati nel codice etico dalla Società (il “**Codice Etico**”), ai cui valori tutti i Collaboratori e Partner (come definiti nel paragrafo 1.2 della Procedura) della Società devono attenersi nell’esercizio del loro lavoro.

La Società ha adottato la Procedura in materia di segnalazione di condotte illecite, cd. *whistleblowing*, (la “**Procedura**”) - in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023 ss. mm. ii. (il “**Decreto 24/2023**”), delle vigenti normative in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Legge n. 179 del 30 novembre 2017, la “**Legge 179/2017**”), delle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023 (“**LG ANAC**”), nonché della guida operativa per gli enti privati relativa alla nuova disciplina “*whistleblowing*” redatta da Confindustria ad ottobre 2023 (la “**GO Confindustria**”) - , che integra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, il “**Decreto 231/2001**”).

Procedura

La Procedura è, pertanto, parte delle misure organizzative adottate dalla Società per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231/2001 e riflette le disposizioni contenute nella Legge 179/2017, nelle LG ANAC, nella GO Confindustria e nel Decreto 14/2023.

Il Sistema di Segnalazione (come in seguito definito) consente, alle condizioni che verranno indicate di seguito, a qualsiasi Collaboratore e Partner della Società di segnalare, in buona fede, azioni che si pongono potenzialmente in contrasto con gli obblighi di legge, o fatti suscettibili di costituire condotte illecite, come definite dal Paragrafo 4.1 della Procedura.

La Società si attende che i propri Collaboratori e i Partner agiscano nel rispetto della legge, dei codici e degli standard professionali, così come delle direttive, delle politiche e delle procedure applicabili.

1.2 DEFINIZIONI

Nella Procedura, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito indicato (il plurale comprenderà il singolare, così come il singolare non esclude l'uso del plurale, ove appropriato):

- **Autorità:** indica l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in quanto autorità nazionale incaricata di ricevere, monitorare e processare le Segnalazioni Esterne.
- **Codice Etico:** indica il codice etico adottato da MIDAS ITALIA S.p.A.
- **Collaboratore:** indica ogni soggetto che eserciti la propria attività lavorativa nella Società, ossia, i lavoratori dipendenti; i Soggetti sottoposti all'altrui direzione; i lavoratori autonomi; coloro che hanno un rapporto di collaborazione professionale con la Società; i liberi professionisti e i consulenti; i volontari; i tirocinanti, anche non retribuiti, in carica o il cui rapporto di lavoro è terminato, quando le informazioni vengono ottenute nel corso del rapporto con la Società.
- **Consiglio di Amministrazione:** indica il Consiglio di Amministrazione della Società.
- **Contesto Lavorativo:** ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione Interna, Segnalazione Esterna o di Divulgazione Pubblica, oppure di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
- **Decreto 231/2001:** indica il D. Lgs. n. 231/2001.
- **Decreto 24/2023:** indica il D. Lgs. n. 24/2023 ss. mm. ii. e le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023.
- **Decreti Privacy:** indicano i decreti legislativi in materia di privacy e cioè il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e il D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51.
- **Divulgazione Pubblica:** si intende l'invio di una Segnalazione tramite mass media o mezzi elettronici (ad esempio, social network) o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero significativo di persone effettuata alle condizioni previste dal Decreto 24/2023 (si veda il Paragrafo 5.3 della Procedura).
- **Facilitatore:** si intende qualsiasi persona fisica che assiste una Persona Segnalante nel processo di Segnalazione, in conformità a quanto previsto dal Decreto 24/2023, e che operi nel medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante, e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **GO Confindustria:** indica la guida operativa per gli enti privati relativa alla nuova disciplina "whistleblowing" pubblicata da Confindustria ad ottobre 2023.

- **GDPR:** indica il Regolamento (UE) 2016/679.
- **Gestione della Segnalazione:** indica tutte le fasi di gestione della Segnalazione.
- **Legge 179/2017:** indica le vigenti normative in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
- **LG ANAC:** indica le Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali approvate con Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023.
- **Modello:** indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.
- **OdV:** indica l'Organismo di Vigilanza di della Società.
- **Partner o Partners:** indica gli azionisti, i Soggetti Apicali e le persone con funzione di amministrazione, di controllo, di vigilanza, di rappresentanza, di direzione esercitati anche in via di mero fatto, della Società.
- **Persona Segnalante:** indica ogni Collaboratore e/o Partner che effettua una Segnalazione Interna, una Segnalazione Esterna o una Divulgazione Pubblica di informazioni, effettuate senza corrispettivo economico diretto e in buona fede, avente a oggetto le violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo.
- **Persona Segnalata:** indica la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna, nella Segnalazione Esterna o nella Divulgazione Pubblica quale persona a cui la violazione (come indicata nel Paragrafo 4.1 della Procedura) è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
- **Procedura:** indica la Procedura in materia di segnalazione di condotte illecite, cd. *Whistleblowing*.
- **Soggetti Apicali:** indica le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso" ex art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001.
- **Responsabile della Segnalazione:** indica il soggetto formalmente incaricato dalla Società della gestione delle Segnalazioni Interne. Il Responsabile della Segnalazione è l'OdV.
- **Riscontro:** si intende la comunicazione alla Persona Segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione Interna.
- **Ritorsione:** si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, che si verifichi in un contesto aziendale a seguito di una Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, e che provochi o comunque possa provocare alla Persona Segnalante o alla persona che ha effettuato la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

- **Segnalazione:** si intende la Segnalazione Interna e/o la Segnalazione Esterna e/o la Divulgazione Pubblica.
- **Segnalazione Esterna:** si riferisce alla comunicazione, scritta o orale, da parte di una Persona Segnalante presentata all'Autorità tramite piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, oppure, su richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro diretto (si veda il paragrafo 5.2 della Procedura).
- **Segnalazione Interna:** indica qualsiasi segnalazione trasmessa da una Persona Segnalante, relativa a una delle violazioni di cui al paragrafo 4.1 della Procedura. Quando l'informazione non è stata ottenuta nel corso dell'attività lavorativa o professionale, la Persona Segnalante deve esserne personalmente a conoscenza (si veda il paragrafo 5.1 della Procedura).
- **Sistema di Segnalazione:** fa riferimento a tutti i canali e le misure predisposte dalla Società al fine di consentire la raccolta e l'elaborazione interna di tutte le Segnalazioni Interne in conformità alla Procedura.
- **Società:** indica MIDAS ITALIA S.p.A.
- **Soggetti sottoposti all'altrui direzione:** indica le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali ex art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001).
- **Soggetto in contatto con la Persona Segnalante:** indica ogni persona fisica appartenente al medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante, ogni attuale collega di lavoro appartenente al medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante e con cui quest'ultimo abbia rapporti abituali, nonché gli enti di proprietà della Persona Segnalante e gli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo della Persona Segnalante, e che sia a rischio di azioni di ritorsione nell'ambito della sua attività professionale da parte del suo datore di lavoro, dei suoi clienti o dei destinatari dei suoi servizi.
- **Titolare del Trattamento:** indica la Società, quale titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 7 e dell'art. 24 del GDPR nella Gestione delle Segnalazioni Interne.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La Procedura regola il processo di invio, ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni Interne inviate dalla Persona Segnalante.

La Procedura non si applica alle Segnalazioni Esterne e alle Divulgazioni Pubbliche che potranno essere effettuate dalla Persona Segnalante sulla base di quanto previsto dalle norme di legge e, in particolare, sulla base di quanto previsto dal Decreto 24/2023.

2.1 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile della Segnalazione:

- riceve e tratta le Segnalazioni Interne in conformità alla Procedura;
- rilascia alla Persona Segnalante un avviso di ricevimento, in forma scritta, della Segnalazione Interna entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione Interna;
- cura l'attività istruttoria e mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante;
- dà un corretto seguito alle Segnalazioni Interne ricevute;
- fornisce un Ricontro alla Persona Segnalante entro un termine ragionevole e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla data di emissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla data di presentazione della Segnalazione;
- svolge attività formative dirette a far conoscere ai Collaboratori e ai Partners il contenuto e gli adempimenti previsti dal Decreto;
- procede al trattamento e all'archiviazione delle informazioni e dei documenti relativi alle Segnalazioni Interne in conformità alle disposizioni in materia di trattamento dei dati e a quanto stabilito dal Decreto.

3 ADOZIONE, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La Procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, anche su eventuale proposta del Responsabile della Segnalazione, ha la responsabilità di mantenere la Procedura aggiornata, eventualmente anche delegando a propri componenti tale incarico.

A tal riguardo, il Responsabile della Segnalazione:

- invia la Procedura ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società (o al Consigliere a ciò delegato);
- cura la divulgazione della Procedura a tutti i Collaboratori e Partners (preferibilmente trasmettendola all'indirizzo e-mail aziendale di ciascuno, ove disponibile) e pubblicandola sul sito web della Società.

Quanto sopra descritto avviene altresì per le successive revisioni e integrazioni della Procedura.

4 PROFILI GENERALI DELLA SEGNALAZIONE

I profili oggettivi e soggettivi della Segnalazione sono descritti nei Paragrafi che seguono.

4.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le Segnalazioni devono avere a oggetto una o più delle seguenti violazioni, commissive e/o omissive, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel Contesto Lavorativo:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 o eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure aziendali adottate dalla Società;;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- minacce o pregiudizi gravi per l'interesse pubblico;
- una violazione che possa ledere gli interessi europei, nel dettaglio illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione Europea;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti;
- qualsiasi altra violazione, così come individuata dall'art. 2 lett. a) del Decreto 24/2023;
- qualsiasi altra condotta volta ad occultare le precedenti violazioni.

Sono escluse dalla Procedura, e non saranno prese in considerazione, le Segnalazioni aventi a oggetto rimostranze di carattere personale della Persona Segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro oppure ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non qualificabili alla stregua delle violazioni di cui sopra (ad es. vertenze di lavoro, discriminazioni, conflitti interpersonali tra colleghi, segnalazioni su trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di una lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente privato o dell'amministrazione pubblica).

4.2 PERSONA SEGNALANTE

La Persona Segnalante deve essere un Collaboratore o un Partner della Società.

Inoltre, la Persona Segnalante deve:

- aver ottenuto le informazioni, direttamente o indirettamente, nel corso della propria attività lavorativa o professionale o, in caso contrario, esserne venuto a conoscenza personalmente e deve ritenere, ragionevolmente, che le informazioni oggetto di Segnalazione rientrino tra le violazioni di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura.
- agire senza un corrispettivo economico diretto, allo scopo di difendere l'interesse generale e/o quello personale; la Persona Segnalante non deve essere motivata dalla volontà di danneggiare altri.

- agire in buona fede. Infatti, l'utilizzo abusivo del Sistema di Segnalazione può esporre la Persona Segnalante a sanzioni disciplinari o a procedimenti giudiziari. Tuttavia, l'utilizzo del Sistema di Segnalazione in buona fede e nel rispetto della Procedura non esporrà la Persona Segnalante (e i Facilitatori e i Soggetti in contatto con la Persona Segnalante) ad alcuna conseguenza, ciò anche se successivamente le violazioni segnalate si rivelino inesatte o non diano luogo ad alcun seguito.

L'utilizzo del Sistema di Segnalazione è un diritto che i Collaboratori e Partners esercitano liberamente e il ricorso allo stesso è facoltativo. Pertanto, il mancato utilizzo del Sistema di Segnalazione non comporterà alcuna conseguenza per Collaboratori e Partners.

Eventuali sanzioni disciplinari saranno applicate nei confronti della Persona Segnalante che effettui con dolo o colpa grave una Segnalazione che si riveli infondata.

4.3 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Società incoraggia la Persona Segnalante a effettuare la Segnalazione Interna rivelando la propria identità. L'identità della Persona Segnalante sarà, in ogni caso, protetta e trattata in maniera strettamente confidenziale, secondo quanto previsto al Paragrafo 9 della Procedura e in conformità al Decreto 24/2023.

La Segnalazione Interna può essere effettuata anche in forma anonima, in particolare qualora sia definita la gravità dei fatti e quando gli stessi siano sufficientemente dettagliati. Tuttavia, la Segnalazione Interna effettuata in forma anonima non è incoraggiata e non consente un trattamento efficiente della Segnalazione medesima. Inoltre, la Persona Segnalante è informata del fatto che, in caso di Segnalazione anonima, la Società non sarà tenuta a fornire il Riscontro di cui al Paragrafo 6.3 della Procedura.

La Persona Segnalante è invitata a fornire fatti, informazioni e documenti idonei a supportare la Segnalazione, a prescindere dalla loro forma o dal loro supporto (cartaceo o digitale). Tali informazioni, che devono essere direttamente collegate all'oggetto della Segnalazione, possono includere i seguenti elementi:

- qualora la Segnalazione non sia fatta in forma anonima, i dati identificativi della persona segnalante (nome, cognome, luogo e data di nascita), l'indicazione dell'area e/o del reparto di appartenenza del Segnalante all'interno della Società, tra quelli indicati nel Modello, nonché un recapito (es. indirizzo, e-mail, telefono, etc.) a cui comunicare i successivi aggiornamenti;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati, indicando, eventualmente, l'area e/o il reparto all'interno della Società, tra quelli indicati nel Modello, nel quale sono stati commessi gli illeciti;
- il motivo della Segnalazione;
- se conosciuta, l'identità della Persona Segnalata, o comunque altri elementi che consentano di identificare della stessa (es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- la violazione, come indicata al Paragrafo 4.1 della Procedura, che si ritiene essere stata commessa;
- eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati
- qualsiasi altra informazione, in qualsiasi forma o supporto, ritenuta necessaria per supportare la Segnalazione.

In ogni caso, tutte le Segnalazioni Interne ricevute, anche se non pienamente rispondenti a quanto sopra indicato, saranno trattate con la massima riservatezza e verificate secondo le modalità previste dalla Procedura.

Le formulazioni utilizzate per descrivere la natura dei fatti segnalati devono mettere in evidenza il loro carattere presunto.

Saranno prese in considerazione unicamente le Segnalazioni Interne aventi a oggetto le violazioni di cui al Paragrafo 4.1 dalla Procedura, formulate in maniera obiettiva.

La Segnalazione può essere redatta in italiano o in inglese o lingua madre della Persona Segnalante: in tale ultima ipotesi, la Segnalazione deve essere corredata da una traduzione di cortesia in italiano o in inglese.

Salvo il caso in cui la Segnalazione sia effettuata in forma anonima, la Persona Segnalante trasmette, contestualmente alla Segnalazione stessa, ogni elemento utile a dimostrare che si tratti effettivamente di un Collaboratore o di un Partner.

Non sono ammesse Segnalazioni consapevolmente false o effettuate in mala fede con lo scopo di screditare o diffamare la Società o i suoi Collaboratori o Partners. Simili Segnalazioni sono considerate un grave abuso e, laddove venga accertato il loro carattere temerario, comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari o l'interruzione dei rapporti di lavoro o collaborazione con la Persona Segnalante in conformità a quanto previsto dal Paragrafo 7 della Procedura.

5 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

Nei Paragrafi che seguono sono indicate le modalità attraverso cui la Società consente di effettuare le Segnalazioni, ferma restando, ovviamente, la possibilità del Segnalante di effettuare denunce all'autorità giudiziaria e contabile nei casi di loro competenza.

5.1 SEGNALAZIONE INTERNA

Le Segnalazioni Interne possono essere effettuate attraverso i seguenti canali informativi:

- a. *forma scritta*: la Segnalazione Interna può avvenire in modalità scritta analogica (cartacea). In tal caso, la Segnalazione dovrà essere trasmessa tramite lettera raccomandata, sottoscritta o anonima, all'indirizzo Midas Italia S.p.A., 10024 – Moncalieri (TO), Corso Savona 85/1. Qualora la Segnalazione Interna non sia in forma anonima, la stessa, in conformità alle LG ANAC e alla GO Confindustria, dovrà essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del Segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della Segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura *“alla cortese attenzione dell'ORGANISMO DI VIGILANZA DELLA SOCIETÀ, riservata al Responsabile della Segnalazione”*; tale dicitura dovrà essere redatta anche nel caso di Segnalazione Interna in forma anonima;
- b. *forma orale*: la Segnalazione Interna può essere effettuata anche oralmente (i) attraverso un sistema di messaggistica vocale inviato al numero 3357101572 con il quale la Persona Segnalante dovrà espressamente acconsentire alla conservazione della Segnalazione, oppure, (ii) mediante incontro diretto. In questo secondo caso, la Persona Segnalante può richiedere che venga organizzato un incontro diretto con il Responsabile della Segnalazione, a sua scelta tra una videoconferenza o un incontro fisico. Tale incontro deve avere luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta per il tramite di un apposito sistema di messaggistica vocale attivo al 3357101572. La Persona Segnalante può verificare, rettificare e approvare la trascrizione della Segnalazione effettuata in forma orale.

Quando una Segnalazione Interna viene effettuata oralmente, il Responsabile della Segnalazione verifica, a meno che la Segnalazione Interna non sia effettuata in forma anonima, che la Persona Segnalante sia effettivamente un Collaboratore o un Partner della Società e che la Segnalazione Interna abbia a oggetto una delle violazioni di cui al paragrafo 4.1 della Procedura. A tal fine, il Responsabile della Segnalazione può richiedere alla Persona Segnalante eventuali integrazioni.

Nel caso in cui la Segnalazione Interna venga effettuata nei confronti di un soggetto facente parte dell'OdV, così come nel caso in cui sia un componente dell'OdV ad effettuare la Segnalazione Interna, questa dovrà essere formulata al Consiglio di Amministrazione.

In tali ipotesi:

- tutte le disposizioni, ivi compresi i diritti e gli obblighi, della Procedura relative al Responsabile della Segnalazione devono intendersi riferite, *mutatis mutandis*, al Consiglio di Amministrazione;
- la Segnalazione Interna in forma scritta dovrà comunque essere spedita all'indirizzo Midas Italia S.p.A., 10024 – Moncalieri (TO), Corso Savona 85/1, ma contenere all'esterno della busta la seguente dicitura *“alla cortese attenzione del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ, riservata personale”*;
- la Segnalazione Interna in forma orale dovrà avvenire al seguente numero 3338619383.

MIDAS ITALIA S.p.A. a socio unico “Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Mobivia Groupe”

Sede legale e uffici: Corso Savona 85/1
10024 Moncalieri (TO) - www.midas.it

Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.
P.IVA - C.F. Reg. Impr. Torino 10919280155 - R.E.A. TO 921512

5.2 SEGNALAZIONE ESTERNA

La Persona Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna all'Autorità ai sensi degli artt. 6 e ss. del Decreto 24/2023, qualora ricorra una delle condizioni di seguito riportate. Qualora la Segnalazione Esterna venga presentata a un soggetto diverso dall'Autorità, la stessa sarà trasmessa a quest'ultima entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento, con contestuale notizia della trasmissione alla Persona Segnalante.

È possibile effettuare una Segnalazione Esterna quando:

- il Sistema di Segnalazione della Società non è attivo o, pur essendo attivo, non è conforme a quanto previsto dal Decreto 24/2023;
- la Persona Segnalante ha già effettuato la Segnalazione Interna, ma quest'ultima non ha avuto seguito;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che se effettuasse una Segnalazione Interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

5.3 DIVULGAZIONE PUBBLICA

La Persona Segnalante può effettuare una Divulgazione Pubblica quando:

- a una Segnalazione Interna, a cui il Responsabile della Segnalazione non abbia dato Riscontro nei termini previsti dal Decreto 24/2023, abbia fatto seguito una Segnalazione Esterna alla quale, a sua volta, l'Autorità non ha fornito Riscontro alla Persona Segnalante entro termini ragionevoli;
- la Persona Segnalante ha già effettuato direttamente una Segnalazione Esterna alla quale l'Autorità non ha dato Riscontro alla Persona Segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla Segnalazione entro termini ragionevoli;
- la Persona Segnalante ha effettuato direttamente una Divulgazione Pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente e sulla base di circostanze concrete, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la Persona Segnalante effettua direttamente una Divulgazione Pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

6 PROCESSO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le attività che costituiscono il processo di Gestione della Segnalazione Interna sono descritte nei Paragrafi che seguono.

6.1 RICEZIONE E VERIFICA PRELIMINARE DELLA PROCEDIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLA SEGNALAZIONE

Indipendentemente dall'utilizzo della forma scritta o della forma orale, ogni Segnalazione Interna è trasmessa e gestita dal Responsabile della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione Interna avvenga in *forma scritta*, ai sensi del paragrafo 5.1 a. della Procedura, al momento della ricezione, il Responsabile della Segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e della Segnalazione contenuta nelle buste.

Nel caso in cui la Segnalazione Interna avvenga in *forma orale* tramite messaggistica vocale, ai sensi dell'art. 5.1 b.(i), il Responsabile della Segnalazione deve conservare la segnalazione all'interno di un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

Nel caso in cui la Segnalazione Interna avvenga in *forma orale* tramite incontro diretto, ai sensi dell'art. 5.1 b.(ii), quest'ultimo deve avvenire in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante. L'incontro diretto, inoltre, previo consenso della Persona Segnalante, deve essere registrato attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché la Persona Segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto anche dalla Persona Segnalante, salvo che non voglia restare anonima, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione. Copia del verbale dovrà essere consegnata alla Persona Segnalante.

In tutti i casi di Segnalazione Interna, la conferma di ricevimento viene inviata per iscritto entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione Interna al recapito indicato dalla Persona Segnalante con la Segnalazione, qualora sia stato indicato e/o la Segnalazione non sia stata fatta in forma anonima.

Le Segnalazioni fatte in forma anonima dovranno, in ogni caso, essere registrate e conservate dal Responsabile della Segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata.

Si precisa che l'avviso di ricevimento della Segnalazione Interna non costituisce e non comporta automaticamente la conferma di ammissibilità della Segnalazione Interna.

Ogni Segnalazione Interna, trattata al fine di garantire la riservatezza della Persona Segnalante, della Persona Segnalata, del Facilitatore, dei Soggetti in contatto con la Persona Segnalante e del contenuto della Segnalazione stessa, è oggetto di un'analisi preliminare diretta a valutare, ai fini della procedibilità:

- (i) se il Segnalante sia un soggetto idoneo ad effettuare la Segnalazione;
- (ii) se la Segnalazione abbia a oggetto una delle violazioni previste dal Paragrafo 4.1 della Procedura.

Le Segnalazioni Interne aventi entrambi i requisiti di cui al capoverso 6 del presente paragrafo sono trattate conformemente a quanto descritto nella Procedura e nel rispetto del Decreto 24/2023.

Le Segnalazioni Interne non aventi a oggetto alcuno dei requisiti di cui al capoverso 6 del presente paragrafo non possono essere trattate nell'ambito del Sistema di Segnalazione, essendo considerate improcedibili. La Persona Segnalante sarà quindi informata e orientata verso altro canale ritenuto più appropriato. La Persona Segnalante viene informata delle ragioni per cui il Responsabile della Segnalazione ritiene che la Segnalazione non sia ricevibile e, dunque, improcedibile. La Segnalazione non ricevibile viene immediatamente resa anonima.

Qualora la Segnalazione abbia i requisiti soggettivi e oggettivi definiti dal legislatore e, dunque, risulti procedibile, è necessario valutarne l'ammissibilità.

Sono considerate ammissibili le Segnalazioni in cui risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della Segnalazione che contenga i dettagli relativi alle notizie circostanziali e, ove presenti, anche le modalità attraverso cui la Persona Segnalante è venuto a conoscenza dei fatti;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona Segnalata.

A seguito di tale valutazione, la Segnalazione può essere ritenuta inammissibile per:

- mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della Segnalazione;
- manifesta infondatezza degli elementi di fatto riconducibili alle violazioni di cui al paragrafo 4.1 della Procedura;
- esposizione di fatti di contenuto generico tali da non consentirne la comprensione della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione senza l'indicazione nella Segnalazione delle violazioni rientranti nel paragrafo 4.1 della Procedura.

Nel caso in cui la segnalazione risulti improcedibile o inammissibile, il Responsabile della Segnalazione può procedere all'archiviazione, garantendo comunque la tracciabilità delle motivazioni a supporto.

Se la Segnalazione Interna viene effettuata ad un soggetto diverso dal Responsabile della Segnalazione, qualora sia evidente che si tratti di una Segnalazione (es. esplicitata la dicitura "whistleblowing" sulla busta o nell'oggetto o nel testo della comunicazione), la Segnalazione deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al responsabile della Segnalazione senza trattenerne copia e deve essere data contestuale notizia alla Persona Segnalante. Ricevuta la Segnalazione, il Responsabile della Segnalazione procederà a valutarne la procedibilità e l'ammissibilità.

6.2 ISTRUTTORIA

Una volta verificata la procedibilità e l'ammissibilità della segnalazione, il Responsabile della Segnalazione avvia l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate al fine di valutarne la fondatezza.

Qualora i fatti denunciati costituiscano una delle violazioni di cui Paragrafo 4.1 della Procedura, l'indagine sulla Segnalazione Interna avviene con modalità che possono variare a seconda del contesto e della natura dell'oggetto della Segnalazione Interna (a titolo esemplificativo, interviste, analisi documentale, ricerche di dati, ecc.), garantendo, in ogni caso, la tempestività e rispetto dei principi di obiettività, competenza e diligenza professionale.

Inoltre, il Responsabile della Segnalazione informa dell'apertura del fascicolo il Consiglio di Amministrazione che potrà formulare raccomandazioni in merito alla gestione della segnalazione. In caso di segnalazioni che si riferiscono a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione il Responsabile della Segnalazione procede a escludere il membro segnalato dalle specifiche attività di indagine.

Il Responsabile della Segnalazione può, a titolo esemplificativo:

- acquisire direttamente gli elementi informativi necessari alle valutazioni attraverso l'analisi della documentazione/informazioni ricevute;
- coinvolgere altre strutture aziendali (HR Specialist) o anche di soggetti specializzati esterni (es. IT specialist) in considerazione delle specifiche competenze tecniche e professionali richieste;

procedere all'audizione di eventuali soggetti interni/esterni, ecc.

Al fine di eseguire le necessarie indagini e investigazioni, il Responsabile della Segnalazione può avvalersi dell'ausilio, ove necessario, delle altre aree aziendali della Società, salvo che le Segnalazioni Interne non siano attinenti a tali soggetti, e, ove ritenuto opportuno, anche di ulteriori soggetti (a titolo esemplificativo, dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) al fine di ottenere le informazioni, i dati e i documenti necessari per trattare la Segnalazione Interna. Il Responsabile della Segnalazione può inoltre avvalersi di esperti interni e/o esterni (a titolo esemplificativo, responsabili di altre aree aziendali, avvocati, dottori commercialisti, analisti, ecc.). Nello svolgimento della fase istruttoria, il Responsabile della Segnalazione trasmette ai soggetti sopra menzionati le informazioni relative all'esistenza e al contenuto della Segnalazione Interna nei limiti di quanto strettamente necessario. I soggetti che ricevono tali informazioni devono garantirne la riservatezza nei modi e nei termini stabiliti dalla Procedura e dal Decreto 24/2023.

Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico del personale di altre funzioni/direzioni aziendali è necessario - al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa vigente - oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della Persona Segnalante e/o della Persona Segnalata e/o del Facilitatore e/o con qualsiasi altro soggetto che può essere interessato ai fatti oggetto della Segnalazione.

Nel caso sia necessario il coinvolgimento di soggetti interni diversi dal Responsabile della Segnalazione, anche ad essi andranno estesi gli obblighi di riservatezza espressamente previsti nella Procedura e nel Modello ed espressamente sanzionati dal sistema disciplinare interno della Società.

Qualora tali dati siano necessari all'indagine condotta da soggetti esterni alla Società, sarà necessario estendere i doveri di riservatezza e confidenzialità previsti dalla Procedura, dal Decreto 24/2023 in capo al Responsabile della Segnalazione anche a tali soggetti esterni mediante specifiche clausole contrattuali da inserire.

Qualora la Segnalazione abbia a oggetto violazione del Modello o tematiche attinenti ai dati contabili il Responsabile della Segnalazione dovrà operare in sinergia con gli organi competenti, garantendo, in ogni caso, il rispetto degli obblighi di riservatezza.

Tutte le fasi dell'attività di accertamento saranno sempre tracciate e archiviate correttamente a seconda della tipologia del canale di segnalazione utilizzato, al fine di dimostrare la corretta diligenza tenuta nel dare seguito alla Segnalazione.

Durante le fasi di istruttoria e di accertamento della Segnalazione è sempre tutelata la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante e/o della Persona Segnalata e/o del Facilitatore e/o con qualsiasi altro soggetto che può essere interessato ai fatti oggetto della Segnalazione.

La formulazione usata per descrivere i fatti riferiti dovrebbe riflettere la loro natura presunta: la Persona Segnalata si presume innocente nel corso delle indagini.

6.3 COMUNICAZIONE CON LA PERSONA SEGNALANTE

Il Responsabile della Segnalazione si impegna al fine di trattare le Segnalazioni Interne entro un termine ragionevole, come di seguito specificato, mantenendo le interlocuzioni con la Persona Segnalante anche al fine dell'ottenimento di informazioni adeguate a esaminare i fatti segnalati.

Il Responsabile della Segnalazione può richiedere ulteriori informazioni e/o porre domande alla Persona Segnalante sia tramite corrispondenza scritta al recapito indicato dalla Persona Segnalante nella Segnalazione, che comunicando direttamente con la stessa, previo consenso di quest'ultima.

Il Responsabile della Segnalazione fornisce un Riscontro alla Segnalazione Interna (in particolare, avuto riguardo alla chiusura dell'attività istruttoria) entro un termine ragionevole e comunque non oltre 3 (tre) mesi dalla data di emissione dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla data di presentazione della Segnalazione.

Con riferimento a tale Riscontro, si precisa che lo stesso deve essere comunicato dal Responsabile della Segnalazione alla Persona Segnalante in forma scritta e può consistere, a titolo esemplificativo, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per gestire la Segnalazione, nel rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini. Inoltre, il Riscontro può anche essere meramente interlocutorio: infatti, possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati in forma scritta alla Persona Segnalante.

La Persona Segnalante viene informata per iscritto della chiusura del trattamento della Segnalazione Interna.

6.4 DECISIONI

Una volta completata l'attività di accertamento, il Responsabile della Segnalazione procede a formulare la propria decisione.

Le decisioni del Responsabile della Segnalazione possono:

- archiviare con motivazione la Segnalazione, in quanto (i) non rientra nell'oggetto di cui al paragrafo 4.1 della Procedura, oppure (ii) è infondata, o in malafede, o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa, o è relativa a fatti già noti e oggetto di opportune azioni di valutazione e disciplinari previste dalla Procedura, dalle normative e dalle disposizioni esterne di riferimento.
- dichiarare fondata la segnalazione e rivolgersi agli organi/funzioni interne competenti per i relativi seguiti;

- raccomandare azioni correttive;
- proporre, agli organi societari e/o alle aree aziendali competenti, i provvedimenti disciplinari nei confronti della Persona Segnalante o delle Persone Segnalate (*cfr.* paragrafo 7 della Procedura); informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per l'esperimento delle opportune azioni di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

7 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E/O SANZIONATORI

Qualora, dalle attività istruttorie e di verifica effettuate dal Responsabile della Segnalazione in conformità alla Procedura, emergano, a carico dei Collaboratori e/o dei Partners, ivi compresi i membri dell'Odv, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro e delle norme interne, nei casi di:

- violazioni rientranti nel paragrafo 4.1 della Procedura;
- condotte illecite poste in essere in violazione di quanto stabilito dalla Procedura e/o dal Decreto 24/2023 e/o dal Decreto 231/2001 e/o dal Modello e/o dal Codice Etico;
- azioni e/o comportamenti con i quali la Segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- Segnalazioni Interne che si rivelino infondate, se effettuate con dolo o colpa grave;
- violazioni degli obblighi di riservatezza di cui al Paragrafo 9 della Procedura;
- condotte ritorsive di cui al paragrafo 8 della Procedura.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali la Società potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, il Responsabile della Segnalazione informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle azioni ritenute opportune.

Nel caso di avvio da parte della Società di un procedimento disciplinare nei confronti della persona Segnalata, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato, o del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare o delle persone comunque coinvolte nella Segnalazione, l'identità del Segnalante sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso del Segnalante. In tali casi, è dato preventivo avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora, invece, il Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione.

Ai fini della individuazione delle sanzioni da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione delle stesse, si fa riferimento alla normativa vigente e ai documenti normativi aziendali.

8 DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE O DISCRIMINAZIONE

La Società non tollera atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di coloro che in buona fede abbiano effettuato Segnalazioni, così come nei confronti di coloro che abbiano preso parte alla fase istruttoria.

Qualunque sia il canale scelto dalla Persona Segnalante (Segnalazione Interna, Segnalazione Esterna o Divulgazione Pubblica), la Società garantisce che la Persona Segnalante, il Facilitatore e i Soggetti in contatto con la Persona Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione o condotta discriminatoria o comunque sleale, quale, a titolo esemplificativo, licenziamento, sospensione, retrocessione, demansionamento, perdita di benefici, trasferimento ingiustificato, mobbing, molestie sul lavoro, nonché qualsiasi altro tipo di comportamento che determini condizioni di lavoro intollerabili, in conseguenza della Segnalazione.

La Società adotterà sanzioni disciplinari contro chiunque sia responsabile di azioni di ritorsione o di discriminazione nei confronti di chi abbia effettuato una Segnalazione ai sensi della Procedura.

La Società adotterà altresì opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di coloro che effettuino, con dolo o colpa grave, Segnalazioni poi rivelatesi infondate.

Eventuali atti di ritorsione o discriminazione subiti dalla Persona Segnalante, dal Facilitatore e/o dai Soggetti in contatto con la Persona Segnalante a seguito della Segnalazione dovranno essere da questi immediatamente comunicati utilizzando uno qualsiasi dei canali di Segnalazione indicati al precedente Paragrafo 5 della Procedura e formeranno oggetto di accurata e tempestiva verifica.

9 RISERVATEZZA

Il trattamento della Segnalazione Interna viene effettuato nel rispetto della riservatezza e dell'integrità delle informazioni contenute nella Segnalazione, in particolare dell'identità della Persona Segnalante, delle Persone Segnalate, del Facilitatore, dei Soggetti in contatto con la Persona Segnalante e di eventuali soggetti terzi menzionati nella Segnalazione Interna, conformemente a quanto stabilito dal Decreto 24/2023.

A tale riguardo:

- la persona incaricata del trattamento e della gestione delle Segnalazioni Interne è il Responsabile della Segnalazione, come identificato ai sensi della Procedura;
- tutte le persone incaricate della Gestione della Segnalazione Interna sono appositamente formate e assoggettate a specifici obblighi di riservatezza. Esse si impegnano, in particolare, a non utilizzare i dati di cui vengono in possesso per finalità illecite, a rispettare il periodo di conservazione limitato dei dati conformemente al Decreto 24/2023 e alla normativa applicabile;
- la Persona Segnalante è incoraggiata a identificarsi, e la sua identità è trattata in maniera riservata dal Responsabile della Segnalazione;
- gli elementi che consentono l'identificazione della Persona Segnalante non possono essere rivelati, salvo che con il consenso espresso della Persona Segnalante stessa. Inoltre, si precisa che il divieto di rivelare l'identità della Persona Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo della Persona Segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione Interna, inclusa la documentazione ad essa allegata, dal cui disvelamento si possa dedurre, direttamente o indirettamente, l'identità della Persona Segnalante;

MIDAS ITALIA S.p.A. a socio unico "Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Mobivia Groupe"

Sede legale e uffici: Corso Savona 85/1
10024 Moncalieri (TO) - www.midas.it

Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.
P.IVA - C.F. Reg. Impr. Torino 10919280155 - R.E.A. TO 921512

- gli elementi che consentono l'identificazione della Persona Segnalata non possono essere divulgati, salvo che all'autorità giudiziaria, se non dopo che sia stata accertata la fondatezza della Segnalazione Interna.

L'accesso alle informazioni raccolte nell'ambito della Segnalazione Interna è vietato a qualsiasi altra persona non autorizzata a conoscerle.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, capoversi 3, 4, 5, e 6, della Procedura, l'obbligo di riservatezza di cui sopra può essere derogato quando:

- vi è il consenso espresso della Persona Segnalante;
- la comunicazione sia necessaria per adempiere ad un ordine o ad un provvedimento di un'autorità giudiziaria, amministrativa o legislativa, o più in generale, per adempiere ad un obbligo di legge.

Al ricorrere di uno dei casi sopra elencati, la Persona Segnalante viene prontamente informata, a meno che tale informazione non comprometta il procedimento giudiziario. All'informazione devono essere allegate spiegazioni scritte.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, ad eccezione dei casi di deroga menzionati, è fonte di responsabilità disciplinare (si veda il Paragrafo 7 della Procedura), fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**"), al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e al D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51 (i "**Decreti Privacy**"), nonché a norma del Decreto 24/2023.

Il titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 4, n. 7 e dell'art. 24 del GDPR nella Gestione delle Segnalazioni Interne è Midas Italia S.p.A. ("**Titolare del Trattamento**"), che opererà nel rispetto delle disposizioni del GDPR e dei Decreti Privacy.

Procedura

10.1 DATI PERSONALI

Il Sistema di Segnalazione è implementato dalla Società al fine di adempiere agli obblighi di legge e nel legittimo interesse della Società a condurre la propria attività con integrità, etica e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e dei Decreti Privacy, attuando, in particolare i principi di trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e integrità della conservazione ivi contenuti.

La Società si impegna a trattare unicamente i dati che siano adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali essi sono raccolti. Possono essere trattate solamente le seguenti categorie di dati:

- Identità, funzione e informazioni di contatto della Persona Segnalante;
- Identità, funzione e informazioni di contatto della Persona Segnalata e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione;

MIDAS ITALIA S.p.A. a socio unico "Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Mobivia Groupe"

Sede legale e uffici: Corso Savona 85/1
10024 Moncalieri (TO) - www.midas.it

Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.
P.IVA - C.F. Reg. Impr. Torino 10919280155 - R.E.A. TO 921512

- Identità, funzione e informazioni di contatto del Facilitatore, dei Soggetti in contatto con la Persona Segnalante e delle persone che intervengono nella raccolta o nel trattamento della Segnalazione Interna;
- Fatti segnalati;
- Elementi raccolti nell'ambito della verifica dei fatti segnalati;
- Resoconto dell'attività di verifica della Segnalazione Interna;
- seguito dato alla Segnalazione Interna.

La Società potrà comunicare i dati di cui sopra, oltre ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati nell'ambito del loro incarico anche agli eventuali esperti interni e/o esterni (a titolo esemplificativo, le aree aziendali competenti a conoscere della Segnalazione, avvocati, commercialisti, analisti, ecc.) di cui si avvale al fine del trattamento della Segnalazione, previa sottoscrizione da parte di questi ultimi del rispetto degli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali di cui ai paragrafi 9 e 10 della Procedura.

Fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, capoversi 3, 4, 5, e 6, della Procedura, i dati personali possono, inoltre, essere comunicati nelle ipotesi previste dal paragrafo 9, capoversi 4 e 5, della Procedura.

La Società adotta tutte le precauzioni utili per preservare la sicurezza dei dati sia in occasione della loro raccolta che della loro comunicazione o della loro conservazione.

10.2 CONSERVAZIONE DEI DATI

Nell'ambito del Sistema di Segnalazione, le registrazioni, le trascrizioni e i documenti sono conservati per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione Interna e alla tutela della Persona Segnalante, della Persona Segnalata, del Facilitatore, dei Soggetti in contatto con la Persona Segnalante e delle parti terze che vengono menzionate nella Segnalazione Interna, in conformità al Decreto 24/2023, alla normativa vigente e alle regole e procedure della Società in materia di protezione e conservazione dei dati personali.

In generale, le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, in ogni caso, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale del trattamento della Segnalazione.

In tale contesto, i dati personali vengono conservati nel modo seguente:

- Quando una Segnalazione Interna si ritiene non costituisca una delle violazioni di cui al Paragrafo 4.1 della Procedura, i relativi dati vengono distrutti o archiviati senza indugio, previa trasformazione degli stessi in forma anonima;
- Quando una Segnalazione Interna non è seguita da un procedimento disciplinare o giudiziario, i dati vengono resi anonimi, successivamente alla chiusura delle verifiche previste dalla Procedura e in conformità al Decreto 24/2023;
- Quando viene intrapresa un'azione a seguito della Segnalazione Interna (qualsiasi decisione presa dalla Società come conseguenza della Segnalazione Interna, come ad esempio, un piano d'azione interno, l'adozione o la modifica di norme interne, la riorganizzazione delle operazioni o dei servizi, la comminazione di una sanzione, l'esperimento di un'azione legale, ecc.), i dati relativi alla Segnalazione Interna vengono conservati fino alla conclusione del procedimento e/o fino alla prescrizione o all'esaurimento di tutte le vie di ricorso;

- I dati potranno essere conservati per un periodo più lungo, in archivi ad accesso limitato, qualora ciò sia previsto dalla legge (a titolo esemplificativo, ai fini dell'adempimento di obblighi contabili, previdenziali o fiscali).

10.3 DIRITTI DELLE PERSONE INTERESSATE

Il Sistema di Segnalazione assicura la riservatezza e il rispetto dei diritti di ciascuno dei soggetti interessati nel trattamento delle Segnalazioni.

Il Responsabile della Segnalazione informa la Persona Segnalante del ricevimento della sua Segnalazione in conformità con quanto previsto nella Procedura, e comunque in conformità a quanto previsto dal Decreto 24/2023.

La Persona Segnalata viene informata circa la circostanza per cui i suoi dati saranno registrati (in modo elettronico o meno). Tale informazione viene fornita entro 1 (uno) mese dal ricevimento della Segnalazione Interna, ad esclusione dei casi in cui vi sia il rischio di rendere impossibile o compromettere gravemente il corretto trattamento della Segnalazione (ad esempio, rischio di occultamento o di distruzione delle prove relative alla Segnalazione Interna). In questo caso, la Persona Segnalata sarà informata successivamente all'eliminazione del menzionato rischio.

Chiunque sia identificato nell'ambito del Sistema di Segnalazione ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano. Ogni persona identificata può, inoltre, richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati alle condizioni e nei limiti previsti dal Decreto 24/2023 e dalla normativa applicabile. Inoltre, ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei propri dati o chiederne la limitazione.

Per quanto riguarda i diritti di rettifica e cancellazione, questi non possono comportare la modifica retroattiva degli elementi contenuti in una Segnalazione Interna o raccolti durante la fase istruttoria. Tali diritti possono essere esercitati solo per rettificare dati fattuali la cui esattezza materiale può essere provata da dalla Società e senza cancellare o sostituire i dati, anche se errati, inizialmente raccolti.

Tali diritti sono esercitabili tramite comunicazione da inviare al seguente indirizzo: Midas Italia S.p.A. – 10024 – Moncalieri (TO), Corso Savona 85/1, all'attenzione del Referente Privacy o via e-mail all'indirizzo privacy@midas.it.

In ogni caso, la Persona Segnalata nella Segnalazione Interna non può in alcun caso ottenere comunicazione, in base al suo diritto di accesso, delle informazioni riguardanti l'identità della Persona Segnalante.

Se, dopo aver contattato la Società, l'interessato ritiene che i suoi diritti non siano rispettati o che il trattamento dei dati non sia conforme alla normativa applicabile, può presentare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

10.4 PROTEZIONE DELLA PERSONA SEGNALANTE E DEI FACILITATORI E DEI SOGGETTI IN CONTATTO CON LA PERSONA SEGNALANTE

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a livello locale, si precisa che la Persona Segnalante:

- non è civilmente responsabile per i danni causati dalla sua Segnalazione Interna o Segnalazione Esterna o Divulgazione Pubblica, se questa è stata fatta in modo conforme al Decreto 24/2023 e alla normativa applicabile e se la Persona Segnalante aveva validi motivi per ritenere, nel momento in cui l'ha effettuata, che la Segnalazione Interna o Segnalazione Esterna o la Divulgazione Pubblica di tutte le informazioni fosse necessaria per proteggere gli interessi tutelati dal Decreto 24/2023;
- non è penalmente responsabile per l'ottenimento o l'accesso alle informazioni comunicate o divulgate pubblicamente, a condizione che tale ottenimento o accesso non costituisca un reato autonomo ai sensi della legge. Nel caso in cui tale ottenimento o accesso costituisca reato, si applicherà la legge vigente in Italia;
- non sarà soggetto ad alcuna azione di ritorsione per aver segnalato o divulgato informazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto 24/2023.

La Società contrasta ogni ritorsione, minaccia o tentativo di minaccia nei confronti della Persona Segnalante, nonché ogni molestia posta in essere nel luogo di lavoro.

I Facilitatori, così come i Soggetti in contatto con la Persona Segnalante, sono inclusi nella politica di non ritorsione della Società e beneficiano delle medesime tutele garantite alla Persona Segnalante.

Contro l'autore di tali ritorsioni o contro chiunque non rispetti i diritti della Persona Segnalante potranno essere avviati procedimenti disciplinari, civili o penali.

11 REPORTING

Il Responsabile della Segnalazione riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, in merito alle Segnalazioni inerenti alla Società stessa ricevute nel periodo di riferimento, alla relativa gestione e alle azioni adottate a tale riguardo. Tali informazioni devono essere limitate a quanto strettamente necessario e proporzionato allo scopo di tale comunicazione.

12 CONTATTI

Società: Midas Italia S.p.A.

Indirizzo: 10024 - Moncalieri (TO), Corso Savona 85/1

e-mail: odv@midas.it

all'attenzione di: Marco Aprile

le comunicazioni effettuate a mezzo lettera raccomandata a/r dovranno essere inviate in busta chiusa recante la dicitura "RISERVATA PERSONALE"

MIDAS ITALIA S.p.A. a socio unico "Direzione e Coordinamento ex art. 2497 c.c.: Mobivia Groupe"

Sede legale e uffici: Corso Savona 85/1

10024 Moncalieri (TO) - www.midas.it

Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.

P.IVA - C.F. Reg. Impr. Torino 10919280155 - R.E.A. TO 921512

23/23